



Data di pubblicazione: 21/07/2021

Nome allegato: 20210720_Determina a contrarre_N° 139_e-signed.pdf

CIG: 8832212BE7;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS - S.S.100 km 17+500 - Casamassima (BA) - c/o il "Baricentro"- Torre D*



INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

DETERMINAZIONE n. 0980/139/2021 del 20 luglio 2021.

Oggetto: Appalto dei lavori di *"Risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS in Casamassima (BA) S.S. 100 Km 17+500 c/o il C.C. "il Baricentro" Torre D"*.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-*bis*, del Codice.

Autorizzazione alla spesa complessiva di **709.973,40 €**, così ripartito per causale di spesa:

- 626.896,31 €, importo netto dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta;
- 6.673,69 €, importo netto degli Oneri di Sicurezza;
- 63.357,00 €, per oneri fiscali al 10 % su lavori ed Oneri di Sicurezza;
- 12.671,40 €, per accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice;
- 375,00 €, per contributo ANAC.

Ripartizione della spesa complessiva per capitolo/voce di spesa:

Capitolo/Voce di spesa: 5U2112010/07 per 709.598,40 €;

Capitolo Voce di spesa: 5U1208005/06 per 375,00 €

Esercizio finanziario: 2021

CIG: 8832212BE7

CUP: F94E20000430005

Codice intervento: PTL2021-01-PUG-0009.

DETERMINA DI INDIZIONE

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. in materia di *"Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro"*;
- VISTO** il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia di *"Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza"*;
- VISTO** il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;



- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. di emanazione del *"Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici"* di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed -in particolare- l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2021-2023, adottato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;
- VISTO** il *"Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"*, approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18 maggio 2005, per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo e normativo;
- VISTO** il *"Regolamento di Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"*, adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016, n. 125 del 26 luglio 2017 e -da ultimo- con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 maggio 2020;
- VISTO** l'*"Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS"* adottato con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25.10.2019;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTA** la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 11.12.2019 di conferimento al Dott. Giulio Blandamura dell'incarico di Direttore regionale per la Puglia, avente durata quadriennale con decorrenza dal 16 dicembre 2019;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 23 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il *"Codice dei Contratti Pubblici"* (di seguito, il *«Codice»*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice"*



dei contratti pubblici” riferito al previgente decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l’intervenuta parziale abrogazione disposta dall’art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice (di seguito, il «Regolamento»);

VISTO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come integrato e modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice Privacy»);

VISTO il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (di seguito, il «TUSL»);

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che all’art. 19 , comma 3, ha disposto la soppressione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all’Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito l’ «ANAC»);

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*” (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM DL/DEC»);

VISTI gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

VISTO il decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019 e convertito -con modificazioni- dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO l’art. 1, comma 3, del citato d.-L. n. 32/2019 in base al quale «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*»;

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da CoViD-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTI il decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito -con modificazioni- dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-2019*” ed i successivi provvedimenti emessi in egual materia;

VISTO il decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito -con modificazioni-



dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto «decreto Cura Italia») che all'art. 103 dispone la *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli atti amministrativi in scadenza”*;

- VISTO** il decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazione- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19”* (cosiddetto «decreto Rilancio»), pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, Serie Generale n. 28, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;
- VISTO** il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16.7.2020, Supplemento Ordinario n. 24, e convertito -con modificazioni- dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020, Supplemento Ordinario n. 33;
- VISTO** l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che -a decorrere dal 18 ottobre 2018- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle Stazioni Appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- VISTI** altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte;
- VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 ultimo periodo, del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, il «MEPA») e dato atto, pertanto, che sul MEPA si può affidare un contratto a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (di seguito, l'«OdA»), Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») ovvero Trattativa Diretta;
- VISTA** la relazione in data 13 aprile 2021, con la quale il Coordinamento regionale tecnico edilizio di questa Direzione (di seguito, il «CRTE») ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa per l'espletamento



di una procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di «*Risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS in Casamassima (BA) S.S. 100 Km 17+500 c/o il C.C. "il Baricentro" Torre D*»;

PRESO ATTO che la finalità dell'appalto, secondo quanto rappresentato dal CRTE, è quella di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio edilizio dell'Istituto;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare idonee procedure di scelta del contraente per garantire la tempestiva esecuzione dei lavori in parola;

ATTESO che le opere in parola sono state inserite nello strumento di programmazione finanziaria all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori (di seguito, l'«*EAL*») relativo al Programma Triennale dei Lavori 2021÷2023 (di seguito, il «*PTL*») con il codice n. PTL2021-01-PUG-0009, a valere sul capitolo di spesa 5U2112010/07 per l'esercizio finanziario 2021 per un importo inizialmente stimato in circa 635.000,00 €;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Coordinatore Tecnico Regionale, illustrativa dell'intervento di cui all'oggetto, depositata in data 13 aprile 2021;

ATTESO che l'oggetto dell'Appalto si articola nelle seguenti componenti:

- Installazione, noleggio e disinstallazione di Ponteggio autosollevante;
- Installazione, noleggio e disinstallazione di Ponteggio o incastellatura metallica;
- Risanamento di strutture (pannelli e pilastri) in calcestruzzo;
- Trasporto a discarica dei materiali rinvenuti dalle lavorazioni;
- Fornitura e posa in opera di fondo intermedio di superfici esterne ed interne;
- Fornitura e posa in opera di rivestimento, a protezione e decorazione flessibile a durabilità garantita, di superfici in calcestruzzo;
- Impermeabilizzazione della terrazza a livello al piano primo;
- Fornitura e posa in opera ai piani 9,8,6 e 4 di frangisole a lamelle fisse in alluminio a pale orizzontali fisse;
- Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali

RILEVATO che l'intervento consiste in lavori non frazionabili in quanto da condurre in via unitaria e coordinata;

RITENUTO pertanto che le sopra riportate ragioni non consentono la suddivisione dell'intervento in oggetto in lotti prestazionali, funzionali o geografici ai sensi dell'art. 51 del Codice;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori permette comunque -anche in assenza di suddivisione in lotti- la partecipazione alla procedura anche a micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CRTE, l'appalto comprende le seguenti categorie di lavorazioni:

| Lavorazioni | Categ. | Importo | Class. | % | Tipologia della categoria di qualificazione |
|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------|---|
| <i>Edifici civili e industriali</i> | OG1 | 633.570,00 € | III | 100,00 | CATEGORIA PREVALENTE |



per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di 626.896,31 €, al netto degli oneri fiscali all'aliquota agevolata del 10%, cui sommare gli importi di 6.673,69 € a titolo di Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

- RILEVATO** che la categoria prevalente nell'appalto è la categoria OG1, classifica III;
- ATTESO** che per quanto indicato ai punti precedenti, gli Operatori Economici (di seguito, gli «OOEE») dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità -rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata- che documenti, ai sensi degli artt. 216, comma 14, del Codice e 61 del Regolamento, il possesso del requisito di qualificazione nella categoria di opere OG1 in classifica III;
- ATTESO** che la durata complessiva dei lavori stimata dal CRTE è pari a 190 (diconsi cento novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- PRESO ATTO** che l'importo a base di gara, come stimato dal CRTE, ammonta a 633.570,00 € (diconsi sei cento trenta tre mila cinque cento settanta euro/zero centesimi) di cui 626.896,31 € (diconsi sei cento venti sei mila otto cento novanta sei euro/trenta uno centesimi) per lavori soggetti a ribasso, 6.673,69 € (diconsi sei mila sei cento settanta tre euro/sessanta nove centesimi) per Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- ATTESO** che la spesa complessiva, come sopra definita, eccede il limite di spesa di 200.000,00 € rientrante nella competenza del Direttore regionale, come individuato dalla Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;
- VISTA** la nota via PEI prot. n° 0980.01/07/2021.0010029U, con la quale lo scrivente ha proposto alla Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica Acquisti (di seguito, la «DCRSCUA») di rilasciare formale delega all'esperimento della procedura di scelta del contraente, alla stipula del conseguente contratto nonché alla successiva gestione economica dello stesso in fase esecutiva, in ossequio a quanto contemplato dalla precitata Determinazione commissariale n. 88/2010;
- PRESO ATTO** che con nota prot. n. 0017.13/07/2021.0057051U, acquisita al prot. n. 0980.13/07/2021.0010479E, il Direttore della DCRSCUA ha delegato lo scrivente Direttore regionale ad esperire la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente in deroga ai limiti di spesa di cui alla precitata Determinazione commissariale n. 88/2010, a stipulare il conseguente contratto di appalto nonché alla successiva gestione economica dello stesso;
- VISTO** l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, il «RUP»), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione ed in possesso di specifiche competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;



- CONSIDERATO** che il comma 6 del sopracitato art. 31 prescrive che per l'affidamento di contratti di lavori e di servizi professionali attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico in possesso di specifiche competenze professionali;
- VISTE** le Linee Guida n. 3 (di seguito, le «LG3») emanate dall'ANAC, come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017, con le quali sono stati ulteriormente specificati i requisiti professionali che il RUP deve possedere per l'affidamento di appalti e concessioni;
- VISTA** la Determinazione n. 0980/135/2021 assunta in data 14 luglio 2021, con la quale l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è stato conferito all'Ing. Nicola Borraccia, in servizio presso il Coordinamento regionale tecnico edilizio di questa Direzione;
- CONSIDERATO** che il professionista individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 31 del Codice;
- RICHIAMATI** i compiti che il professionista sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura di scelta del contraente e della successiva fase di esecuzione del contratto di appalto, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, del Codice, anche in conformità a quanto disposto dalla richiamata Legge n. 241/1949 in materia di Responsabile del Procedimento;
- VISTO** l'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della precitata Legge n. 190/2012 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto di interessi, nonché all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto di interessi, anche in via meramente potenziale;
- GIUDICATO** che l'equilibrio tra il principio di libertà di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto possa essere garantito fissando la misura massima del subappalto nella percentuale del 40,00% (dicesi quaranta centesimi virgola zero ogni cento);
- GIUDICATO** che l'equilibrio tra il principio di libertà di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell'appalto possa essere garantito fissando la misura massima del ribasso praticabile dal subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore subappalto nella percentuale del 20,00% (dicesi venti centesimi virgola zero ogni cento);
- RITENUTO** che per il presente appalto non si giudica applicabile l'art. 50 del Codice, atteso che l'intervento non è connotato da caratteristiche di "alta intensità di manodopera" né si è in presenza di un precedente appalto in relazione al quale è necessario promuovere la stabilità occupazionale mediante l'inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nel Contratto da affidare;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la Stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi presuntivi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- CONSIDERATO** che, nel rispetto di quanto sopra, il CRTE ha stimato congruo un costo della manodopera (relativamente alle sole voci assoggettabili a ribasso) nella misura di 243.336,93 € (diconsi due cento quaranta tre mila tre cento trenta sei euro/novanta tre centesimi), corrispondente all'incidenza del 38,82 % (diconsi trenta otto centesimi virgola ottanta due ogni cento) rispetto all'importo a base d'asta;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito -con modificazioni- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;
- CONSIDERATO** che, alla data odierna, non risultano attive specifiche convenzioni CONSIP aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;
- CONSIDERATO** altresì che il contratto di appalto che si andrà a stipulare sarà sottoposto alla condizione risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità 2016), gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP possono avere ad oggetto anche le *"attività di manutenzione"* e che CONSIP ha pubblicato sette bandi sul MEPA aventi ad oggetto lavori di manutenzione;
- TENUTO CONTO** che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente al MEPA per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n. 4233 ha precisato che *"Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP."*;
- VERIFICATO** che i lavori di cui alla categoria OG1 risultano presenti sul MEPA e che, pertanto, si procederà all'affidamento del contratto di appalto mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e, più in particolare, mediante RdO, in considerazione del valore dell'affidamento da effettuare;
- ATTESO** che, trattandosi di affidamento di importo -valutato al netto dell'I.V.A.- superiore a 150.000,00 € ed inferiore ad 1.000.000,00 €, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), del Codice è possibile attivare una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici OOOE;



- PRESO ATTO** delle modifiche apportate all'art. 36, comma 2 lettera b), del Codice dall'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per le procedure di gara bandite fino al 31/12/2021, in base alle quali:
“(…) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: (…)*
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di (…) almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro.”;
- VISTE** le Linee Guida n° 4 (di seguito, le «LG3»), come aggiornate dal Consiglio dell'Autorità in data 1° marzo 2018 ed in data 10 luglio 2019, con le quali sono state definite le Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- CONSIDERATO** che per la suddetta procedura il Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio ha proposto di estendere l'invito ad almeno 25 (venticinque) OEE selezionati fra quelli con sede nella regione Puglia ed iscritti in MEPA nella categoria OG1 mediante sorteggio a sistema, con esclusione degli OEE vincitori di altre procedure negoziate ad invito diretto bandite nel corso del corrente esercizio finanziario, così come previsto dalle LG n. 4;
- GARANTITO** in tal modo il pieno rispetto sostanziale dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- VISTO** il comma 9-*bis* introdotto all'art.36 del Codice dal decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice;
- RITENUTO** che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, pertanto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del Codice;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito - con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” (cosiddetto «*Decreto Semplificazioni*»), che consente -nel caso di un numero di offerte valide pari o superiore a 5- di procedere all' esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice;
- ATTESO** che le LG n. 3 prevedono che, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la Stazione Appaltante indica nel Bando di Gara se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP ovvero se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, ovvero di una commissione nominata *ad hoc*;
- RITENUTO** che per la presente procedura di scelta del contraente la verifica di congruità delle offerte possa essere rimessa direttamente al RUP incaricato,



trattandosi di lavori non caratterizzati da particolare complessità e che rientrano nella specifica competenza professionale coerente con il titolo di studio posseduto;

- VISTO** l'art. 47, comma 1-*bis*, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone l'accantonamento ad un fondo denominato «*Fondo salva-opere*», istituito presso il MIT;
- VISTO** il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 24) e convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33);
- VISTO** l'art. 2, comma 1 lettera a), del decreto MIT 12 novembre 2019, n. 144 che dispone -a cura di ciascuna Stazione Appaltante- il versamento del contributo pari allo 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta centesimi ogni cento) da applicare al ribasso d'asta conseguito all'esito della procedura di gara, da versare al «*Fondo salva-opere*» entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione;
- RILEVATO** che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle "*gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00*";
- PRESO ATTO** che in ragione dell'importo a base d'asta la presente procedura rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 47, comma 1-*bis*, del d.L. n. 34/2019;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii. in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire sul portale Internet di A.N.AC. il Codice Identificativo della Gara (di seguito, il «*CIG*») ed a provvedere al pagamento del contributo in favore della stessa A.N.AC. nella misura prevista per le Stazioni Appaltanti;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG individuato nella stringa alfanumerica 8832212BE7 nonché del codice gara individuato nella stringa alfanumerica 8220250;
- PRESO ATTO** altresì che in base alla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 il contributo obbligatorio a carico dell'Istituto ammonta a 375,00 € (diconsi tre cento settanta cinque euro/zero centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U1208005/06 per l'esercizio finanziario 2021 ancorché tale spesa rientri nella competenza centralizzata della DCRSCUA;
- FISSATO** in 70,00 € (diconsi settanta euro/zero centesimi) l'importo del contributo obbligatorio a carico degli OOEE che intendano partecipare alla procedura di scelta del contraente, da versarsi con le modalità indicate sul sito dell'Autorità;
- VISTO** l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", in virtù del quale le Stazioni Appaltanti -ove ne ricorrano i presupposti- sono tenute ad acquisire il Codice Unico di Progetto (di seguito, il «*CUP*») sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, il «*CIPE*»);



CONSIDERATO che -in considerazione della natura dell'intervento in oggetto- ricorrono le condizioni per l'acquisizione del CUP;

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CUP sul portale del CIPE, CIG individuato nella stringa alfanumerica F94E20000430005 all'atto dell'approvazione del PTL, come da istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell'Istituto;

VISTO l'art. 113, comma 2, del Codice come modificato -da ultimo- dal richiamato d.-L. n. 32/2019, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni destinino ad un apposito Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (dicesi due centesimi virgola zero ogni cento), da modulare sull'importo posto a base di gara (comprensivo degli Oneri di Sicurezza ma al netto degli oneri fiscali), per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, nonché alle attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di uno specifico regolamento interno che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al Fondo ed i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

RITENUTO in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes 21 marzo 2019, n. 1167 per l'accantonamento -in via prudenziale e nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento in sostituzione dell'esistente di cui alla Deliberazione n. 508 assunta dal Consiglio di Amministrazione INPS nella seduta del 22 novembre 2000, una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara (I.V.A. esclusa) e comunque non superiore a 100.000,00 €, ai fini della costituzione provvisoria del citato Fondo;

ATTESO che la somma da accantonare al Fondo di cui sopra corrisponde -in ragione dell'importo dell'intervento- a complessivi 12.671,40 € (diconsi dodici mila sei cento settanta uno euro/quaranta centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07 per l'esercizio finanziario 2021 in virtù di quanto disposto dal comma 5-*bis* del richiamato art. 113 del Codice;

CONSIDERATO che il Coordinatore Tecnico Regionale nella relazione sopracitata ha altresì comunicato di aver individuato, ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice, il Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione viene di seguito riportata:

| | | |
|---|---------------------|------------|
| A.1. R.U.P..... | : Dott.Ing. Nicola | Borraccia |
| B.1. Progetto architettonico e atti gara: | Dott.Ing. Michele | Porcelli |
| B.4. Pianificazione finanziaria (*) | : Ing. Stefano | Castracane |
| B.5. Validazione progetto | : Dott.Ing. Nicola | Borraccia |
| B.6. Direzione Lavori CSP e CSE..... | : Dott.Ing. Michele | Porcelli |
| C.1. Ispettore di cantiere | : Geom. Roberto | Perrotta |
| C.2. Ispettore di cantiere | : Geom. Francesca | Vallarelli |
| D.1. Rapporti con ANAC e ufficio RUP: | Dott. Vincenzo | De Palo |
| D.2. Gestione economica contratto .. | : Sig.ra Francesca | Taccogna |

(*): professionista in forza presso il Coordinamento generale tecnico edilizio



PRESO ATTO che il CRTE ha richiesto l'autorizzazione alla spesa per la stipula della polizza assicurativa a favore del progettista interno;

PRESO ATTO che l'attivazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, del Codice è a cura dell'Area "Acquisti al cliente interno" incardinata presso la DCRSCUA, che vi provvederà direttamente imputando la relativa spesa sul capitolo di spesa 5U1104044/17, il quale -per il corrente esercizio finanziario- presenta la necessaria disponibilità;

STIMATO che il costo complessivo dell'intervento ammonta a **709.973,40 €**, compreso gli oneri fiscali alla vigente aliquota agevolata del 10%, a valere sui capitolo/voce di spesa 5U2112010/07 e 5U1208005/06, così ripartito:

| Importo | Voce |
|---------------------|--|
| 626.896,31 € | Per esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso |
| 6.673,69 € | per Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso |
| 63.357,00 € | per I.V.A. al 10 % |
| 12.671,40 € | per accantonamento ex art. 113 del Codice |
| 375,00 € | Per contributo ANAC (5U1208005/06) |
| 709.973,40 € | TOTALE |

CONSIDERATO che per l'indizione della presente procedura di gara si rende necessario autorizzare una spesa complessiva pari a **709.973,40 €**, come sopra meglio dettagliata;

CONSIDERATO che la spesa complessivamente prevista per il presente appalto, relativamente all'esercizio finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione 2021 come approvato dagli Organi dell'Istituto;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in conformità ai propri ordinamenti- decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli OOEE e delle offerte;

VALUTATA l'opportunità -nelle more della conclusione del subprocedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione- di avvalersi della facoltà di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice come modificato dall'art. 8, comma 1 lettera a), della citata Legge n. 120/2020;

RITENUTO necessario prevedere la obbligatorietà del sopralluogo assistito -ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b), della citata Legge n. 120/2020- in ragione della circostanza che i lavori da eseguire sono caratterizzati da particolari requisiti tecnici, strutturali e prestazionali;

VISTO l'art. 6, comma 1, del precitato d.-L. n. 76/2020 che, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e -comunque- fino al 31 dicembre 2021, istituisce il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, il «CCT») al quale sono attribuite le funzioni e competenze ivi delineate;

VISTE le Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito, il «CSLP») in data 20 dicembre 2020 e pubblicate con nota prot. n. 0000406 del 16 gennaio 2021, recanti istruzioni per la "Omogenea



applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consuntivo Tecnico di cui agli articoli 5 e del D.L. 16 Luglio 2020 N. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n° 120”;

- RILEVATO** che l’art. 1.3.2 delle precitate Linee Guida del CSLP prevede -nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria- che la costituzione del CCT sia facoltativa “(...) *nella fase antecedente l’affidamento (...) per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione; (...)*”;
- RITENUTO** che, in base all’oggetto del contratto di appalto da affidare ed alla natura dei lavori da eseguire, non emergono particolari motivazioni che possano indurre questa Stazione Appaltante a procedere alla costituzione del CCT;
- CONDIVISA** la proposta formulata dal Coordinatore Regionale Tecnico Edilizio, ivi compresi gli atti di gara e quelli progettuali nonché il conferimento degli incarichi professionali al personale in forza al CTR;
- VISTO** l’art. 1, comma 4, del precitato d.-L. n. 76/2020, in virtù del quale non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice;
- VISTE** altresì le norme semplificative ed acceleratrici degli investimenti pubblici, come declinate dall’ art. 1, comma 2 lettera b), del richiamato d.-L. n. 76/20 per quanto attiene agli appalti di importo compreso tra 350.000,00 € e 1.000.000,00 €;
- VISTO** l’art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato “*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*” convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che consente -fino al 30 giugno 2021- di elevare l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del Codice fino al 30% (dicesi trenta centesimi virgola zero ogni cento) dell’importo contrattuale “*compatibilmente con le risorse annuali stanziante per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*”;
- VISTA** la Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000112 in data 11 agosto 2020, inerente alla possibilità di esercitare la facoltà di incremento della misura percentuale dell’anticipazione contrattuale nei “*limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziante per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*”;
- RITENUTO** che in relazione alla tipologia dei lavori, alla loro complessità, alla durata di esecuzione degli stessi nonché al cronoprogramma elaborato dal progettista del livello esecutivo non sussistono particolari motivazioni che inducano ad esercitare la precitata facoltà di incremento della misura percentuale dell’anticipazione contrattuale, trattandosi di intervento la cui esecuzione si esaurisce in un arco temporale inferiore all’anno solare, come meglio evidenziato nel cronoprogramma dei lavori;
- VALUTATO** che per la presente procedura di scelta del contraente è sufficiente la costituzione di un Seggio di Gara cui devolvere le procedure di verifica delle offerte, atteso che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo sulla base dell’ unico ribasso percentuale, senza alcuna attività di natura valutativa delle offerte;



ACQUISITO l'Atto Finale di Validazione, emesso dal RUP ed assunto al prot. n. 0980.14/07/2021.0010501E;

VISTI gli schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento;

CONDIVISA la relazione predisposta dall'Area competente, che forma parte integrante del presente provvedimento,

per tutto quanto sopra rappresentato ed in conformità dell'autorizzazione rilasciata dal Direttore Centrale RSCUA;

DETERMINA

- la narrativa che precede è parte integrante del presente atto;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori di «*Risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS in Casamassima (BA) S.S. 100 Km 17+500 c/o il C.C. "il Baricentro" Torre D*», mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'[articolo 63 del Codice](#), con invito esteso ad almeno 25 (venticinque) OSEE selezionati fra quelli con sede nella regione Puglia ed iscritti in MEPA nella categoria OG1 mediante sorteggio a sistema, con esclusione degli OSEE vincitori di altre procedure negoziate ad invito diretto bandite nel corso del corrente esercizio finanziario, così come previsto dalle LG n. 4;
- di disporre che l'esperimento della procedura negoziata di cui sopra avvenga tramite specifica RdO sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A. in modalità dematerializzata;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a), del Codice, trattandosi di lavoro di importo inferiore ad 2.000.000,00 €, affidato sulla base del progetto di livello esecutivo redatto dal CRTE;
- di approvare il Quadro Economico Esecutivo predisposto dal RUP, Ing. Nicola Borraccia;
- di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP e dai progettisti, con i relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di conferire mandato al RUP per i successivi incombeni di svolgimento della procedura, ivi inclusi la individuazione degli OO.EE. da invitare e la verifica di congruità delle offerte;
- di autorizzare la spesa complessiva pari a **709.973,40 €**, come meglio dettagliatamente indicato nella sottostante tabella:

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Importo dei lavori, I.V.A. esclusa | Capitolo 5U2112010/07 | 626.896,31 € |
| Oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa | Capitolo 5U2112010/07 | 6.673,69 € |
| I.V.A. al 10% | Capitolo 5U2112010/07 | 63.357,00 € |
| Incentivo ex art. 113 (I.V.A. esente) | Capitolo 5U2112010/07 | 12.671,40 € |
| Contributo ANAC (I.V.A. esente, a carico DCRSCUA) | Capitolo 5U1208005/06 | 375,00 € |
| TOTALE: | | 709.973,40 € |

- di autorizzare l'impegno per l'accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice e nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, dell'importo di 12.841,95 € da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/07;



- di approvare, anche ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice, la costituzione del Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione viene di seguito riportata:
 - *A.1.* R.U.P..... : Dott.Ing. Nicola Borraccia
 - *B.1.* Progetto architettonico e atti gara:..... Dott.Ing. Michele Porcelli
 - *B.4.* Pianificazione finanziaria (*) : Ing. Stefano Castracane
 - *B.5.* Validazione progetto : Dott.Ing. Nicola Borraccia
 - *B.6.* Direzione Lavori CSP e CSE : Dott.Ing. Michele Porcelli
 - *C.1.* Ispettore di cantiere : Geom. Roberto Perrotta
 - *C.2.* Ispettore di cantiere : Geom. Francesca Vallarelli
 - *D.1.* Rapporti con ANAC e ufficio RUP : Dott. Vincenzo De Palo
 - *D.2.* Gestione economica contratto : Sig.ra Francesca Taccogna

(*) : professionista in forza presso il CGTE

- di procedere alla nomina del Seggio di Gara dopo l'avvenuto spirare del termine perentorio per la presentazione telematica delle offerte economiche, previa acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità in ordine all'assenza di cause di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico.

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(documento firmato in originale)